

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4398

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

(V. Stampato Camera n. 5461)

Approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1999*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998

—————

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo macedone (nel testo ulteriore: "le Parti"),

- nell'intento di sviluppare ulteriormente le relazioni nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza;

- convinti che la collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza dei due Paesi abbia un ruolo importante nella conoscenza tra i popoli italiano e macedone, nell'approfondimento delle relazioni che collegano i due Paesi e nell'arricchimento delle proprie culture nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti intensificheranno e favoriranno la cooperazione fra le università e gli istituti d'istruzione superiore dei due Paesi tramite la conclusione di accordi e di convenzioni, lo scambio di docenti e d'informazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte tramite lo scambio di lettori, di studenti, di docenti e di altri studiosi del campo dell'istruzione, tramite le borse, l'organizzazione di soggiorni di studio di studenti, l'invio di materiale didattico e l'organizzazione di corsi di formazione per docenti di lingua.

ARTICOLO 3

Le Parti organizzeranno contatti diretti fra le loro istituzioni educative, per favorire lo scambio di esperienze, soprattutto tra le scuole tecniche e professionali.

ARTICOLO 4

Le Parti favoriranno lo scambio bilaterale di docenti e organizzeranno incontri periodici di esperti nel campo dell'istruzione, al fine di studiare e di realizzare iniziative di collaborazione educativa.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche a livello universitario, postuniversitario e di dottorato di ricerca, sulla base del principio della reciprocità.

ARTICOLO 6

Le Parti favoriranno il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli accademici conseguiti presso le istituzioni d'istruzione superiore.

ARTICOLO 7

Le Parti intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra comitati

olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento di cooperazione diretta tra studiosi e esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.

ARTICOLO 8

Le Parti svilupperanno, favoriranno e promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica fra le organizzazioni dei due Paesi, inclusa la collaborazione diretta fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi.

ARTICOLO 9

Le Parti appoggeranno e favoriranno la cooperazione e la partecipazione nel quadro di programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno e svilupperanno la collaborazione nei diversi settori della cultura e dell'arte tramite:

- cooperazione diretta fra le organizzazioni e le istituzioni nel campo della cultura e dell'arte, fra le unioni e le associazioni di artisti e le rispettive fondazioni, come anche fra singoli rappresentanti di questi settori;
- cooperazione diretta nel settore della tutela di beni culturali tra le rispettive istituzioni;
- cooperazione nel campo dell'archeologia, della museologia, dell'etnologia, ecc;
- organizzazione di manifestazioni culturali;
- partecipazione ai festivals d'arte, ai concorsi e alle altre manifestazioni che contribuiscono alla presentazione di risultati culturali dei due Paesi;
- organizzazione di tournées di gruppi artistici, di complessi musicali e teatrali e di solisti dei due Paesi;
- scambio di mostre d'arte;
- traduzione di opere nel campo dell'arte e della cultura;
- cooperazione nel settore cinematografico, inclusa la collaborazione tra le cineteche dei due Paesi;
- esecuzione di opere musicali e teatrali di autori dei due Paesi;
- altre forme di cooperazione che favoriscano la conoscenza della cultura dei due Paesi e promuovano lo scambio culturale.

ARTICOLO 11

Nell'osservanza delle legislazioni nazionali vigenti, le Parti incoraggeranno la cooperazione fra i rispettivi archivi, biblioteche ed altre simili istituzioni dei due Paesi, con lo scopo dello scambio di esperti e di copie di documenti e dell'accesso ai loro beni librari e archivistici.

ARTICOLO 12

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della pubblicazione di libri tramite:

- lo scambio di libri;
- l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere di libri;
- la cooperazione diretta tra gli editori;
- la promozione di contatti diretti tra gli scrittori, gli autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e i traduttori dei due Paesi.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e dei diritti simili, in accordo alle convenzioni internazionali.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, in ottemperanza alle norme interne di ciascun Paese e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

Tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

ARTICOLO 15

Nell'osservanza della legislazione vigente, ciascuna delle Parti assicura sul proprio territorio all'altra Parte tutte le possibili agevolazioni per l'entrata, il soggiorno e l'uscita delle persone, l'introduzione del materiale e dell'attrezzatura per la realizzazione di programmi di scambio.

ARTICOLO 16

Le Parti appoggeranno la collaborazione attiva nel quadro dell'UNESCO, delle istituzioni e progetti multilaterali europei, della Iniziativa Centro-europea e delle altre organizzazioni internazionali nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza.

ARTICOLO 17

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e di pubblicazioni del settore politico, sociale e culturale dell'altro Paese.

Per questo scopo, le Parti si adopereranno per lo sviluppo della cooperazione tra gli organismi della radio e della televisione, le case editrici, le associazioni e le organizzazioni dei giornalisti.

ARTICOLO 18

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni giovanili nei due Paesi.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le parti Contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di favorire l'applicazione dell'Accordo stesso e di concretizzare Programmi Esecutivi.

Essa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

ARTICOLO 20

Le Parti favoriranno la cooperazione diretta fra gli Enti pubblici statali, le istituzioni e le organizzazioni dei due Paesi che realizzano gli scopi e i contenuti del presente Accordo.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti si informino reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, che la rispettiva procedura interna di ratifica dell'Accordo sia stata completata.

ARTICOLO 22

L'Accordo rimarrà in vigore finché una delle Parti lo denunci, informandone l'altra Parte per iscritto per via diplomatica.

Le Parti dovranno trasmettere la notificazione scritta della denuncia dell'Accordo almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e in tal modo l'Accordo non sarà più valido dopo la fine di quell'anno.

ARTICOLO 23

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo culturale cesserà di avere effetti nelle relazioni tra le Parti l'Accordo Culturale concluso a Roma il 3 dicembre 1960.


ARTICOLO 24

Nel caso che il presente Accordo cessi di essere in vigore, i programmi di scambio, le attività e i progetti iniziati nel quadro dello stesso e che non siano stati ancora realizzati rimarranno in vigore fino alla loro realizzazione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO MACEDONE

